

APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ACCESSO ALLA INFRASTRUTTURA FISICA IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI CASTELLANZA PER LA POSA DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI AD ALTA VELOCITÀ – D.LGS. 33/2016 – OPERATORE NEMO S.R.L. (VIA POMINI E VIA TITO SPERI)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge del 1 Agosto 2002 n. 166 all'art. 40 prescrive che gli Enti locali predispongano nell'ambito dei lavori di costruzione e manutenzione delle strade, cavedi multiservizi o cavidotti per il passaggio di cavi di telecomunicazione e altre infrastrutture digitali, affinché vengano utilizzati da operatori del settore telecomunicazioni titolari di licenze;
- il Decreto Legislativo del 4 Settembre 2002, n. 198, detta disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni;
- nel corso degli anni passati sono stati realizzati dal Comune vari tratti di canalizzazione vuota con relativi pozzetti di ispezione;
- il Regolamento Comunale per la concessione del suolo e del sottosuolo per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 70 del 26/07/2001, prevede all'art. 3 che gli interventi per la posa di infrastrutture debbano privilegiare la condivisione di reti esistenti e, in caso di reti di proprietà comunale, i concessionari dovranno concordare con il Comune un canone, o altro beneficio, a favore del Comune stesso;
- la Società NEMO S.R.L. a Socio Unico, con sede legale in Legnano, corso Italia 54, ha fatto pervenire al prot. n. 17538 del 16/09/2016 richiesta di utilizzo della infrastruttura comunale in via Pomini e via Tito Spери corredata da relazione tecnica e schema dello stato di fatto di utilizzo della stessa infrastruttura, e successivamente (prot. n. 21105 del 5/11/2016) proposta di accordo per l'accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Castellanza per la posa di reti di telecomunicazioni ad alta velocità, ai sensi del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, che contempla l'utilizzo di un tratto di complessivi ml. 855 di infrastruttura in via Pomini ed in via Tito Spери senza esecuzione di opere murarie;
- con precedenti deliberazioni della Giunta Comunale (n. 56 del 2/05/2013, n. 49 del 21/05/2015, n. 90 del 10/09/2015, n. 7 e n. 8 del 21/01/2016) sono state approvate convenzioni riferite a vari tratti di infrastruttura nel rispetto dell'art. 2 "Banda larga" del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", quindi senza corrispettivo per il Comune;
- i commi 2, 3, primo periodo dell'articolo 2 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono stati abrogati dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità) che all'art. 3, comma 2, prevede a carico dei gestori di infrastrutture fisiche (comprendendo tra questi gli Enti pubblici) e degli operatori di rete l'obbligo di concedere l'accesso, salvo valide motivazioni tecniche, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza;
- considerato quindi che, secondo il principio di equità, si assumono quale riferimento i criteri applicati dalla Società Infratel Italia S.p.A. (Società partecipata, tramite l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale socio unico), ed avente quale scopo di pubblico interesse ed utilità la creazione e il sostegno dell'offerta di infrastrutture di collegamento tecnologicamente avanzate a banda larga;
- in applicazione dei suddetti criteri di legge non è dovuto il canone non ricognitorio istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2013, ma solamente un giusto indennizzo quantificato secondo i criteri Infratel nella misura di cui sotto;

- per il periodo di efficacia dell'accordo(5 anni) è stato previsto il versamento anticipato dell'importo una tantum di € 1.802,00, pari a € 2,11 al ml.;

Preso atto, analogamente alle precedenti deliberazioni citate, che:

- l'utilizzo da parte della Società NEMO S.R.L. delle suddette infrastrutture non preclude la possibilità da parte di altri operatori di richiedere l'autorizzazione per l'utilizzo della medesima infrastruttura;
- per quanto sopra, è stata redatta una bozza di scrittura privata che prevede:
 - concessione in uso condiviso di 1 tubazione in PVC (parte di struttura costituita da 2 tritubi) a favore di NEMO S.R.L., del diametro di 50 (cinquanta) mm interrato sul tracciato allegato evidenziato in verde in allegato "A", per lo sviluppo di circa **855 ml.** in via Pomini ed in via Tito Speri
 - durata della concessione pari a 5 anni;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di concedere alla Società NEMO S.R.L. a Socio Unico, con sede legale in Legnano, corso Italia 54, l'accesso all'infrastruttura fisica della rete comunale per fibre ottiche ai termini del D.Lgs. 33/2016 in via Pomini e via Tito Speri, come da allegati al presente atto, per uno sviluppo totale di circa 855 ml.;
2. di approvare lo schema di accordo mediante scrittura privata, già sottoscritto digitalmente dal proponente, al fine di regolare i rapporti tra il Comune di Castellanza e la Società NEMO S.R.L. per l'uso delle infrastrutture;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Opere Pubbliche per la stipula dell'accordo;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.